

Repubblica italiana



Regione siciliana

L'Assessore regionale dell'economia

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relative a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";

Visto l'art. 10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislative alle Regioni a Statuto ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;

Visto l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";

Visto l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008 n. 133, con cui è stata tra l'altro abrogata la legge 1 febbraio 1965 n. 60;

Visto il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;

Visto l'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, con il quale è stato istituito presso l'IRFIS-FinSicilia S.p.A. il c.d. "Fondo Sicilia";

Visto il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, il quale ha costituito, nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, un plafond destinato *"a interventi in favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiofoniche, delle emittenti radiotelevisive, anche comunitarie, e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno tre anni, che abbiano almeno due giornalisti contrattualizzati o con contratti a prestazione o giornalisti soci lavoratori di cooperative giornalistiche o di società di persone nella Regione e la cui testata giornalistica sia regolarmente registrata presso il tribunale di competenza"*, al cui fine è stata destinata la somma di 3.000 migliaia di euro;

Visti i commi 4 e 8 dell'articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 secondo cui tali interventi *"consistono nella concessione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per investimenti ovvero per fabbisogno di capitale circolante"* e sono concessi *"nel rispetto del regolamento (UE) 651/2024 della commissione del 17 giugno 2014 o, in ogni caso, della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della commissione del 13 dicembre 2023"*;

Visto il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, secondo cui *"È istituita, all'interno del plafond di cui al comma 1, una riserva del venti per cento in favore delle testate giornalistiche emergenti, intese come testate regolarmente registrate presso i tribunali di competenza ed operanti da non più di trentasei mesi"* le cui risorse *"sono destinate in via prioritaria alla costituzione di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, almeno pubblicisti, e all'adozione di tecnologie abilitanti per l'innovazione dei processi redazionali e distributivi"*;

Visto il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, il quale prevede che le misure attuative per l'utilizzo del plafond sono individuate con *"decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi previo parere della commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana"*;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire le disposizioni per l'attuazione dell'art. 7 della predetta legge, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo, rinviando a successivo decreto l'individuazione delle misure attuative per l'utilizzo del plafond a favore delle imprese di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge 5 gennaio 2026, n. 1;

Visto il parere espresso dalla Commissione "Bilancio" dell'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n. 222 del 11 febbraio 2026 comunicato con nota prot. 001-762-ARS/2026;

Ritenuto di tenere conto delle proposte e delle osservazioni formulate dalla Commissione "Bilancio"

DECRETA

Art. 1

(Interventi in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiofoniche, delle emittenti televisive e delle agenzie di stampa")

1. Per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2026-2028, il plafond pari a euro 3.000.000,00 del Fondo Sicilia destinato ad agevolazioni in favore dell'editoria, delle emittenti radiofoniche e radiotelevisive e delle agenzie di stampa di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 è suddiviso, al netto della riserva di cui al successivo comma 3, in due quote: una quota "base" di importo pari a euro 1.760.000,00 e una quota "premiale" di importo pari a euro 640.000,00.

2. La dotazione finanziaria di cui comma 1, è così destinata:

- 1 % ai quotidiani cartacei;
- 3 % alle agenzie di stampa;
- 4 % a iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità;
- 50 % ad iniziative editoriali online;
- 10 % ad emittenti radiofoniche;
- 32 % ad emittenti televisive;

3. In attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 sul plafond di 3.000.000,00 di euro di cui al comma 1 del presente decreto è istituita una riserva del venti per cento, pari ad euro 600.000,00 in favore delle testate giornalistiche emergenti. Nel caso in cui la riserva di cui al presente comma risulti parzialmente assegnata le relative economie saranno ridistribuite in favore delle testate non emergenti.

4. IRFIS-FinSicilia S.p.A., entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, provvede alla pubblicazione di apposito avviso al fine di disciplinare i termini e le modalità di presentazione delle istanze da parte dei richiedenti, tenuto conto dei presupposti e delle regole stabiliti dall'articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1.

5. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2026-2028. Irfis provvede annualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma aggiornando i riferimenti temporali con riguardo al possesso dei requisiti, ai dati economici e ai dati di cui all'articolo 4 e 5 del presente decreto.

Art. 2

(Requisiti di ammissibilità e di preferenza)

1. Destinatari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono le imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, le emittenti radiofoniche, le emittenti televisive e le agenzie di stampa.

2. L'istanza di agevolazione può essere presentata esclusivamente per una sola testata e per una sola delle categorie di destinazione indicate all'articolo 1, comma 2.

3. Requisiti di ammissibilità sono:

a) la produzione di un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno tre anni, attiva alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione. Il requisito è soddisfatto in presenza di servizi di informazione plurisetoriale e a carattere regionale riferiti con continuità a fatti e notizie relativi alla Sicilia. La continuità del servizio è da intendersi garantita in caso di diffusione di un numero congruo

di notizie in ragione della periodicità di pubblicazione dichiarata, secondo le previsioni di dettaglio che saranno stabilite nell'avviso di cui all'art. 1 comma 4 del presente decreto. Sono escluse le pubblicazioni aventi carattere occasionale o di stampo meramente opinionistico;

b) disporre, sul territorio della Regione siciliana, di almeno due giornalisti contrattualizzati con rapporto di lavoro dipendente o con contratti a prestazione o giornalisti soci lavoratori di cooperative giornalistiche o di società di persone almeno a far data dal corrispondente giorno dell'anno precedente alla data di pubblicazione dell'avviso. In sede di prima applicazione detto termine è ridotto a centoventi giorni prima della pubblicazione dell'avviso;

c) l'iscrizione della testata giornalistica presso il Tribunale di riferimento ovvero, qualora soggetto esonerato, iscrizione al ROC – Registro degli Operatori di Comunicazione;

d) il direttore responsabile della testata deve essere iscritto all'Ordine dei giornalisti;

e) avere la sede legale e/o operativa in Sicilia.

4. Costituisce titolo preferenziale l'aver stipulato contratti di lavoro dipendente in applicazione dei Contratti nazionali di lavoro giornalistico vigenti in riferimento allo stesso arco temporale contemplato al comma 3, lettera b) del presente articolo.

5. IRFIS-FinSicilia s.p.a., nell'avviso che sarà pubblicato ai sensi del presente decreto, potrà introdurre ogni ulteriore richiesta documentale finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto e dalle norme di legge allo stesso applicabili.

Art. 3

(Agevolazioni concedibili)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse da Irfis-FinSicilia S.p.a. sotto forma di contributi a fondo perduto utilizzabili per fabbisogno di capitale circolante e/o investimenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 .

2. Beneficiari delle agevolazioni sono tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2 del presente decreto, fatte salve le espresse deroghe previste dal successivo articolo 6 per le testate giornalistiche emergenti.

3. A ciascun destinatario di agevolazione non può essere riconosciuto un contributo superiore a 100.000,00 euro.

4. Le testate a carattere non generalista, per tali intendendosi quelle con un numero di settori di informazione strutturalmente coperti inferiore a 9 - nei termini di cui al successivo articolo 4 - o di stampo esclusivamente locale, avranno riconosciuta una percentuale pari al 40 per cento del contributo determinabile sulla base dei criteri di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto.

5. L'importo dell'agevolazione non può, in nessun caso, essere superiore al 100% della media dei ricavi degli ultimi tre esercizi, in riferimento all'attività svolta nel territorio della Regione Siciliana, con esclusione di eventuali ricavi non derivanti dalle attività editoriali.

6. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regolamento (UE) 651/2024 della Commissione del 17 giugno 2024 o, in ogni caso, della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831, della Commissione del 13 dicembre 2023.

Art. 4

(Quota base)

1. Per le categorie di destinatari indicate all'articolo 1 del presente decreto, la misura dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa, a valere sulla quota base di importo pari a euro 1.760.000,00, è determinata secondo i criteri stabiliti nell'avviso di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base dei seguenti parametri generali, facendo riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza:

- numero di giornalisti titolari di rapporto di lavoro dipendente in applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro giornalistico vigenti e, con minore grado di priorità, numero di giornalisti con contratti a prestazione, numero di giornalisti soci lavoratori di cooperative giornalistiche o di società di persona;
- dati di diffusione (Ads, TER, Google Analytics):
 - o per i soggetti appartenenti alla categoria *iniziative editoriali on-line* è considerato il numero di "Visualizzazioni di pagina" rilevato dal prospetto Google Analytics per l'anno precedente quello di pubblicazione dell'avviso;
 - o per i soggetti appartenenti alle categorie *quotidiani cartacei* e alla categoria *iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità* è considerato il numero delle copie distribuite al netto di quello omaggio nel corso dell'anno precedente quello di pubblicazione dell'avviso;
 - o per i soggetti appartenenti alla categoria *Emittenti Radiofoniche* sono considerati i dati di diffusione pubblicati da TER per l'anno precedente quello di pubblicazione dell'avviso;
 - o per i soggetti appartenenti alla categoria *agenzie di stampa ed emittenti televisive* i dati di diffusione non sono ritenuti rilevanti;
 - settori prevalenti dell'informazione fornita: Cronaca; Politica regionale; Economia e Diritto; Sport; Scuola e Cultura; Enogastronomia; Moda, Arte, Spettacoli & Life style; Sociale; Salute e Sanità; Turismo; Hobby.

Art. 5

(Quota premiale)

1. La quota premiale prevista dal precedente articolo 1, comma 1, è determinata secondo i criteri stabiliti nell'avviso di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base dei seguenti parametri generali, facendo riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza:

- a) numero di giornalisti assunti in Sicilia con contratti a tempo indeterminato in applicazione dei Contratti nazionali di lavoro giornalistico;

- b) periodo di attività della testata giornalistica, con decorrenza dalla data di iscrizione al Tribunale di riferimento, ovvero, qualora soggetto esonerato, iscrizione al ROC – Registro degli Operatori di Comunicazione;
- c) per i soggetti appartenenti alla categoria *iniziative editoriali on-line*, il tempo medio di permanenza sulla pagina online, rilevato dal prospetto Google Analytics o analogo, che dovrà comunque essere non inferiore a 15 secondi;
- d) per le agenzie il numero di lanci giornalieri sul notiziario regionale sui fatti siciliani;
- e) la presenza sui *social media* delle testate di informazione avuto anche riguardo al numero delle principali piattaforme utilizzate per la diffusione dei contenuti e al numero di follower registrati;
- f) adesione a un'associazione di categoria datoriale.

2. Nella determinazione dei criteri l'Irfis riconosce al parametro di cui alla lettera a) del comma precedente una pesatura pari al 50% del punteggio riconoscibile.

3. L'accesso alla quota premiale è escluso per le imprese che, nel corso dell'anno precedente quello di pubblicazione dell'avviso, abbiano registrato costi per prestazioni giornalistiche occasionali di valore superiore al 10% del costo del lavoro del personale giornalistico nel suo complesso.

Art. 6

(Testate giornalistiche emergenti)

1. Le disposizioni attuative del presente decreto si applicano anche alle imprese che facciano richiesta di contributo con riferimento a testate giornalistiche emergenti di cui all'articolo 7, comma 3 della legge regionale 5 gennaio 2026 n. 1 salvo quanto di seguito disposto:

- a) il requisito di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del presente decreto è soddisfatto in caso di produzione di un notiziario regionale sulla Sicilia alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 ancora attivo data di presentazione della richiesta;
- b) il Plafond disponibile riservato alle testate emergenti verrà distribuito prescindendo dalla categoria di appartenenza, prevista dall'articolo 1 comma 2 del presente decreto, che dovrà comunque essere indicata nell'istanza ai fini della determinazione del punteggio in applicazione dei soli criteri di cui all'art. 4, senza distinzione tra “quota base” e “quota premiale”.
- c) le risorse sono destinate in via prioritaria alla costituzione di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti, almeno pubblicisti, e all'adozione di tecnologie abilitanti per l'innovazione dei processi redazionali e distributivi e, pertanto, le istanze corredate da programmi di spesa per l'attuazione delle menzionate finalità hanno assoluta priorità nell'accesso al contributo e ad esse non si applicano i limiti di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 del presente decreto;

2. Criteri di assegnazione della riserva di cui all'art.1 comma 3:

- a) i richiedenti, ove vogliano avvalersi della priorità di cui alla lettera d) del comma precedente, sono tenuti a presentare un programma di spesa da cui risultino gli investimenti o la costituzione dei rapporti da realizzarsi. A fronte di tale programma di spesa è riconosciuto un contributo massimo pari al 75% della spesa programmata, e comunque non superiore a euro 30.000,00;
- b) la determinazione del contributo spettante per le imprese titolari di testate giornalistiche emergenti che non intendano avvalersi della facoltà di cui alla lettera a), avverrà con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 4; il valore massimo del contributo concedibile comunque non superiore ad euro 30.000 è determinato nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, commi 4 e 5;
- c) nell'avviso di cui all'articolo 1 comma 4, Irfis FinSicilia s.p.a. individua strumenti di monitoraggio e verifica dell'attuazione e del mantenimento dei programmi di spesa.

Art. 7

(Concessione ed erogazione del beneficio)

1. A seguito della quantificazione delle agevolazioni spettanti agli aventi diritto, effettuata ai sensi del presente decreto IRFIS-FinSicilia S.p.A., entro trenta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle istanze, pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beneficiari e, contestualmente, adotta il provvedimento di concessione del beneficio, che è notificato all'indirizzo PEC dell'istante.
2. Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, IRFIS-FinSicilia S.p.A. dispone l'erogazione dell'agevolazione mediante trasferimento delle somme sul conto corrente bancario indicato nell'istanza dal soggetto richiedente, previa acquisizione di valido DURC, rilasciato da INPS/INAIL, attestante la situazione di regolarità dell'impresa rispetto al pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali, di idonea documentazione comprovante la regolarità della posizione erariale e, ove previsto, della certificazione antimafia.
3. Nel caso in cui le verifiche relative ai requisiti di accesso alle agevolazioni si concludano con esito negativo, IRFIS-FinSicilia S.p.A. pubblica l'elenco dei non ammessi sul proprio sito istituzionale e notifica il provvedimento di esclusione all'indirizzo PEC dell'istante.

Art. 8

(Procedure di gestione)

1. L'Organo deliberante, denominato "Comitato Fondo Sicilia" e costituito presso IRFIS-FinSicilia S.p.A., sovrintende anche alla gestione della presente misura nell'ambito del Fondo Sicilia, verificando la corretta applicazione del presente decreto e delle norme di legge di cui lo stesso costituisce attuazione.
2. Per la gestione della misura di cui al presente decreto IRFIS-FinSicilia S.p.A. tiene specifiche evidenze contabili.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Con successivo decreto verranno stabilite le misure attuative per l'utilizzo del plafond a favore delle imprese di cui all'articolo 7, comma 2 della legge 5 gennaio 2026, n. 1.
2. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in GURS e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, li 24.04.2026

L'Assessore
avv. prof. Alessandro Dagnino